



COMUNE DI ROMENO
PROVINCIA DI TRENTO



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 dd. 18/04/2018

COMUNE DI ROMENO



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina la tenuta e la gestione dei cimiteri comunali di Romeno, Salter e Malgolo, con riferimento alle norme in materia di polizia mortuaria, approvate con il D:P:R: 10 settembre 1990, n. 285, ed alle vigenti disposizioni di carattere igienico – sanitario.

Art.2 - COMMISSIONE CONSULTIVA CIMITERIALE

1. Per l'adozione dei provvedimenti previsti dal presente regolamento, viene istituita una commissione consultiva cimiteriale composta dai seguenti membri:
 - a) Il Sindaco, o assessore delegato, che la presiede;
 - b) Due rappresentanti il Consiglio Comunale, dei quali uno designanti dalla maggioranza e uno dalla minoranza;
 - c) Il tecnico comunale incaricato alla gestione del cimitero e delle concessioni cimiteriali, senza diritto di voto e con funzioni di verbalizzante.
2. La commissione è nominata dalla Giunta Comunale dopo le designazioni, da parte del Consiglio Comunale, dei membri di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo.
3. I componenti elettivi restano in carica per la durata del Consiglio Comunale che li ha eletti.

Art.3 – CONVOCAZIONE E COMPITI DELLA COMMISSIONE

1. Il presidente convoca la Commissione con avviso scritto recapitato almeno cinque giorni prima di quello della riunione, salvo casi particolari di urgenza.
2. Le riunioni della commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. La commissione esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, sui seguenti provvedimenti:

- a) Revoca e decadenza delle concessioni di eventuali tombe private;
- b) Contenzioso fra privati o fra privati e Comune sulle modalità di utilizzo e di gestione delle tombe.
- c) Altri provvedimenti previsti dal presente Regolamento e sui quali il Sindaco intenda acquisire il parere della Commissione;
- d) Parere preventivo su progetti varianti.

TIOLO II° - NORME IGIENICO SANITARIE

Art.4 – DENUNCIA DI MORTE E DELLE SUE CAUSE

1. Freme restano le disposizioni sulle dichiarazioni e sull'avviso di morte da parte dei familiari o da chi per essi, ai sensi delle vigenti disposizioni sullo stato civile, i medici devono, per ogni caso di morte da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa, ai sensi del D.P.R. n. 285/1990.

Art.5 – VISITA NECROSCOPICA

1. Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto sul territorio comunale, il medico necroscopo effettua gli accertamenti diretti ad accertare la morte e redige l'apposito

certificato previsto dalle norme vigenti sull'ordinamento dello stato civile.

2. La visita necroscopica deve essere effettuata non prima di quindici ore, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. nr. 285/1990, e comunque non dopo le trenta ore.

Art.6 – PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

1. Nessun cadavere può essere rinchiuso in cassa, ne sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazioni in celle frigorifere, ne essere inumato, tumulato, cremato prima che siano trascorse 24 ore dal decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti idonei.
2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall' art. 5.
3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva – diffusiva, saranno adottate le misure cautelative previste dal D:P:R: nr. 285/1990, su indicazione dei responsabili sanitari.

Art.7- DEPOSITO IN OSSERVAZIONE

1. Nel deposito in osservazione del cimitero comunale sono collocate presso la Camera Mortuaria del Campo di Romeno le salme di persone:
 - a) Morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione;
 - b) Morte in seguito a qualsiasi incidente nella pubblica via od in luogo pubblico;
 - c) Ignoto, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art.8 – OBITORIO

2. L'obitorio comunale è istituito presso le strutture gestite dall'Azienda Servizi Sanitari del Provincia Autonoma di Trento

Art.9 – CASSE FUNEBRI

1. Ogni salma deve essere chiusa in una cassa di legno costruita con tavole di legno massiccio di spessore non inferiore a 25mm, con le caratteristiche previste dall'art.30 del D.P.R. nr. 285/1990.
2. In caso di tumulazione, per il trasporto all'estero o dall'estero e per il trasporto da Comune a Comune con distanza superiore ai 100 Km, la cassa di legno deve essere rinchiusa in una cassa di metallo o contenere una cassa di metallo con le caratteristiche previste dallo stesso articolo di legge.
3. Sulla cassa deve essere collocata una targa metallica con indicazione del nome e del cognome del defunto e la data del decesso.

Art.10 – RICONTRI DIAGNOSTICI, PRELIEVI A SCOPO DI TRAPIANTO ED AUTOPSIE

1. Per quanto relativo ai casi in cui si rende opportuno o necessario il riscontro diagnostico si fa rinvio agli articoli 37,38, e 39 del D.P.R. NR. 285/1990.
2. Il rilascio di cadaveri a scopo di studio, il prelievo di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, le autopsie ed i trattamenti per la conservazione dei cadaveri dovranno avvenire sotto l'osservanza delle disposizioni di cui ai capi V, VI, VII, VIII del D.P.R. n. 285/1990.

CAPO III – TRASPORTI E SERVIZI FUNEBRI

Art.11 – TRASPORTI FUNEBRI

1. I trasporti funebri sono effettuati esclusivamente da imprese autorizzate e controllate dall'autorità sanitaria nel rispetto del Capo IV del D.P.R. n. 285/1990 e del vigente Regolamento comunale per i trasporti funebri.

Art.12 – PERCORSI ED ORARI DEI FUNERALI

1. Di norma i funerali devono seguire la via più breve dal luogo ove è depositata la salma del defunto (abitazione o camera mortuaria) alla chiesa e da questa al cimitero.
2. Compete al Sindaco, sentito le disposizioni dell'autorità ecclesiastica o, nel caso di defunti appartenenti ad altri culti, del ministro del culto relativo, stabilire gli orari di svolgimento dei funerali, in relazione alla stagione ed alle esigenze di servizio.

Art.13 – FUNERALI DEI POVERI

1. Il Comune provvede a proprie spese alla fornitura della cassa, al funerale ed all'inumazione nei campi comuni dei poveri e delle persone sconosciute decedute nell'ambito del territorio comunale o comunque residenti nel Comune.

SERVIZI CIMITERIALI

Art.14 – INUMAZIONE ED ESUMAZIONI ORDINARIE

1. L'inumazione consiste nella sepoltura in terra della salma dei defunti, chiusa nella cassa di legno e sepolta ciascuna in fossa separata dalle altre, con le modalità e caratteristiche previste dagli art.71/72/73 D.P.R. 285/1990.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune, per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni sono subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Salvo diverse disposizioni adottate dall'autorità sanitaria, le salme vengono riesumate a compiuta mineralizzazione dei cadaveri.
4. Le ossa che si rinvencono in occasione delle inumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di deporle nell'ossario a pagamento o nelle tombe di famiglia.
In questi casi le ossa devono essere raccolte nelle cassette previste dal successivo articolo 19.

Art.15 – ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Le salme possono essere esumate prima dei termini ordinari per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o cremarle
2. Per le modalità ed i tempi di effettuazione di tali operazioni si fa richiamo alle disposizioni del D.P.R. n. 285/1990.

Art.16 – CREMAZIONE

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto.
In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata da coniuge e, in difetto, dal parere più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.
2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dal Segretario comunale o dai funzionari abilitati ai sensi dell' art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno, se questi non sia in grado di scrivere, confermato da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
4. L'autorizzazione di cui al comma1 non può essere concessa se la richiesta non è corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
6. L'Amministrazione concorre alla spesa per la cremazione degli aventi diritto

individuati ai sensi dell'art. 23 lettera a), b) e c) purchè attuata presso impianti autorizzati o convenzionati, riconoscendo un contributo sulla spesa comprensiva del trasporto, da devolvere ai parenti che ne facciano richiesta, previa presentazione di idonea documentazione fiscale. L'ammontare del contributo sarà determinato dalla Giunta Comunale. Il contributo non sarà concesso per cremazioni concesse ai sensi dell'art. 18 bis – comma 1 - lettera b).

Art.17 – CASSETTE OSSARIO

1. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili, qualora non vengano depositate nell'ossario comune, devono essere raccolte in una cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0.660 e chiusa con saldatura, recante il nome ed il cognome del defunto.
2. Le dimensioni massime delle cassette ossario sono le seguenti: lunghezza cm 60, larghezza cm. 30 ed altezza cm. 30.
3. Oltre che nelle cellette dell'ossario a pagamento, le cassette ossario potranno essere collocate nelle tombe private ad inumazione.

Art.18 – URNE CINERARIE

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere, qualora non vengano conservate nel cinerario comune, devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, il cognome, data di nascita e morte del defunto.
2. Le urne cinerarie devono avere le seguenti dimensioni massime: lunghezza cm. 30 ed altezza cm. 30.
Le urne cinerarie, oltre che nelle cellette del cinerario a pagamento, potranno essere collocate anche nelle tombe private ad inumazione alle condizioni previste dal precedente articolo 19.

Art. 18 bis CONCESSIONI CIMITERIALI PER OSSARI E URNE CINERARIE.

1 . Le cellette per urne cinerarie individuate a pagamento sono costituiti da cellette delle dimensioni di cm 30x30x46, collocate nelle

apposite strutture realizzate nel cimitero di Salter . Le cellette per urne cinerarie individuate a pagamento sono delle dimensioni di cm 35x42x64, collocate nelle apposite strutture realizzate nel cimitero di Romeno, di Malgolo e le cellette realizzate nel 2016 nel cimitero di Salter. Le cellette individuate nella zona nord nel cimitero di Salter sono destinate al deposito delle urne cinerarie. Le cellette individuate nel cimitero di Romeno, di Malgolo e le cellette realizzate nel 2016 nel cimitero di Salter sono destinate al deposito delle cassette ossario e anche al deposito di urne cinerarie. Nelle cellette cinerarie possono essere riposte ceneri delle seguenti persone :

- a) gli aventi diritto alla sepoltura di cui all'art. 23 del presente regolamento e i coniugi e i parenti di primo e secondo grado delle persone di cui all'art. 23 lettera c)
- b) i parenti di primo e secondo grado del concessionario, cioè di colui che le richiede purchè esso sia residente o nato nel Comune di Romeno o ivi residente al momento della nascita o che vi abbia risieduto per almeno 10 anni.
- c) Per casi particolari il Sindaco deciderà subordinatamente al parere della commissione cimiteriale.

Le cellette vengono concesse solo nel momento dell'effettivo utilizzo. Le cellette sono concesse per file verticali, a partire dal basso e senza soluzione di continuità, fino ad esaurimento di quelle previste dalla struttura. Nel cimitero di Salter in caso di richieste di cellette per urna cineraria si dovranno prima proporre quelle nella zona nord.

2. Con apposito contratto scritto, a titolo oneroso, viene concesso ai privati che ne facciano richiesta, ossari o celle cinerarie : la concessione conferisce ai privati il solo diritto d'uso, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. La concessione è rilasciata per un periodo di anni trenta con esercizio della facoltà di rinnovo per anni quindici. I privati sono obbligati almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione a comunicare al Comune la richiesta di rinnovo. Il Comune è tenuto a rispondere entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di rinnovo, trascorsi i quali l'istanza si intende accettata. In caso di

mancata richiesta del privato la concessione è da ritenersi estinta ed il Comune previa comunicazione agli interessati, provvede dello spazio a sua facoltà.

La richiesta di concessione deve essere presentata in marca da bollo, con indicazione della persona alla quale la sepoltura è destinata e del vincolo di parentela esistente. Alla stessa deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di concessione e dell'avvenuto deposito delle eventuali spese contrattuali.

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura occupata quando le salme sono trasferite in altra sede : in tal caso , al concessionario non spetterà alcun rimborso.

La concessione può essere dichiarata decaduta nei seguenti casi :

- quando i concessionari non rispettino gli obblighi previsti dal presente regolamento o dall'atto di concessione ;
- per completo abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto, previa diffida degli interessati ;
- quando i concessionari consentono la sepoltura di persone che non hanno diritto di sepoltura ;
- quando venga accertato che la concessione sia stata oggetto di lucro e di speculazione ;
- quando la sepoltura non sia stata occupata entro 90 giorni dalla data della concessione da ceneri o resti per i quali era stata richiesta.

La concessione può essere revocata quando sussistano motivi di interesse pubblico connessi con la funzionalità dei servizi cimiteriali ed in caso di ampliamento e di modifica del cimiteri che rendano necessario tale provvedimento.

A seguito della revoca e della decadenza verrà disposta la traslazione delle ossa e delle ceneri rispettivamente nell' ossario o cinerario comune con spese a carico dell'Amministrazione ed alla eventuale demolizione delle opere.

Nei casi di pronuncia di decadenza o di revoca, il Sindaco notifica agli interessati , mediante pubblicazione all'albo nei casi di irreperibilità, la proposta di decadenza o di revoca con indicazione delle relative motivazioni : ai concessionari sarà assegnato un congruo termine per proporre controdeduzioni ed il

Sindaco adotterà la decisione definitiva con specifico provvedimento.

3. Caratteristiche delle iscrizioni e decori delle lapidi delle cellette ossario e dei cinerari.

Dovrà essere utilizzata, a copertura della celletta, la targa di marmo già presente in sito; è pertanto vietata la sostituzione con altra targa di materiali o colori differenti e non potrà in alcun modo essere alterata la struttura esistente; sulla targa dovranno essere apposti , entro 30 giorni dalla collocazione delle ossa o dell'urna cineraria:

- il nome ed il cognome del defunto;
- le date di nascita e di morte;

E' consentita nei cimiteri di Romeno, di Malgolo e di Salter l'applicazione sulla targa dei seguenti accessori :

- fotografia in ceramica, delle dimensioni cm. 5x7 o 7x9 da porre sul lato sinistro della targa;
- corpo illuminante da porre unicamente sul lato sinistro in basso;
- portafiori da porre unicamente sul lato a destra, in basso;
- eventuale croce o altro simbolo religioso.

Le epigrafi devono essere formulate nel rispetto della dignità del lugo.

È fatto divieto di collocare vasi ed altri oggetti ingombranti nel corridoio alla base degli ossari e dei cinerari .

La tariffa delle concessioni in oggetto, è determinata dalla Giunta Comunale sulla base dei costi sostenuti per la costruzione delle strutture che hanno reso possibile la realizzazione delle celle.

Art.19 – SERVIZI A CARICO DEL COMUNE

1. Sono a carico del Comune i seguenti servizi:

- a) L' inumazione ordinaria dei defunti nei campi comuni
- b) L'esumazione ordinaria delle salme dai campi comuni
- c) La collocazione delle ossa nell'ossario comune.
- d) La collocazione delle ceneri nel cinerario comune

Art.20 – SERVIZI A PAGAMENTO

1. Sono a carico dei privati, sulla base di una tariffa determinata dalla Giunta Comunale, i seguenti servizi:
 - a) L'inumazione in tomba di famiglia
 - b) La collocazione delle cassette ossario nelle cellette dell'ossario a pagamento
 - c) La collocazione delle urne cinerarie nelle cellette del cinerario a pagamento
2. La tariffa viene annualmente aggiornata in base all'indice ISTAT sul costo della vita.

TITOLO III° - IL CIMITERO COMUNALE

Capo I° LE STRUTTURE CIMITERIALI

Art.21 – I CIMITERI COMUNALI

1. I cimiteri comunali sono situati a Romeno, a Salter ed a Malgolo. La loro organizzazione interna è evidenziata nella planimetria che viene allegata al presente regolamento.
2. Eventuali progetti di ampliamento del cimitero dovranno essere predisposti ed approvati nel rispetto delle vigenti norme in materia.

Art.22 – STRUTTURE CIMITERIALI

1. I Cimiteri Comunali comprendono le seguenti strutture:
 - a) Una camera mortuaria che funzione come deposito di osservazione presso il cimitero di Romeno;
 - b) Ossari comuni presso il cimitero di Salter, di Romeno e di Malgolo;
 - c) Aree destinate a campi di inumazione comune a Romeno, Salter e Malgolo;
 - d) Un ossario/cinerario individuale a pagamento a Romeno;
 - f) Un ossario/cinerario individuale a pagamento a Salter;

Art.23 – DIRITTO ALLA SEPOLTURA

1. Nei cimiteri comunali hanno diritto alla sepoltura:

- a) Le salme delle persone morte nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) Le salme delle persone residenti nel territorio del comune ma decedute fuori da territorio comunale;
- c) Le persone morte fuori dal comune e residenti fuori da esso purchè nate nel Comune o ivi residenti al momento della nascita o che vi abbiano risieduto per almeno 10 anni;
- d) Per casi particolari il Sindaco deciderà subordinatamente al parere della commissione cimiteriale.

Art.24 – CAMERA MORTUARIA

1. I cimiteri sono dotati di un'unica camera mortuaria presso il Campo di Romeno, che funziona anche come deposito di osservazione, per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

Art.25 – OSSARIO E CINERARIO COMUNI

1. Negli ossari comuni sono collocate le ossa provenienti dalle esumazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.
2. All'interno degli ossari comuni sono stati ricavati i cinerari comuni per la raccolta e la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione di salme.

Capo II° La custodia dei Cimiteri

Art.26 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sui cimiteri spettano al Sindaco, il quale esercita le sue funzioni tramite l'autorità sanitaria ed il personale comunale addetto ai servizi cimiteriali.

Art.27 - SERVIZIO DI CUSTODIA

1. Il servizio di custodia dei cimiteri è affidato ad un dipendente comunale.
2. Il custode del cimitero, nel rispetto delle disposizioni impartitegli dall'autorità sanitaria per quanto riguarda l'igiene e la

sanità e dall'Ufficio Tecnico per quanto riguarda gli aspetti tecnico funzionali , deve provvedere;

- a) Curare la pulizia, la manutenzione e la conservazione del cimitero per quanto riguarda le strutture pubbliche;
 - b) Eseguire, in collaborazione con gli altri addetti, le operazioni di inumazione, esumazione delle salme e tutte le altre operazioni previste nel presente regolamento;
 - c) Segnalare all'Ufficio Tecnico tutte le necessità e le evenienze che si fossero presentate.
3. Il Comune ha facoltà, ove ne ravvisi la necessità, di affidare in appalto i servizi di inumazione e/o esumazione a ditte specializzate che eseguiranno i lavori secondo quanto stabilito dalle vigenti normative.
4. Spetta all'Ufficio Anagrafe la regolare registrazione dei morti secondo quanto stabilito dall' art. 52 del D.P.R. n. 285/1990 nonché l'elenco dei defunti i cui resti mortali siano stati collocati nell'ossario comune.
5. Il servizio di cura e manutenzione delle strutture pubbliche può essere affidato in appalto dal Comune ad una ditta che svolgerà le operazione nel rispetto di quanto stabilito dall' Autorità Sanitaria per quanto riguarda l'igiene e la sanità e dall'Ufficio Tecnico per quanto riguarda gli aspetti tecnico funzionali e in condizioni di lavoro in applicazione alla L. 626/94.

Art. 28 – REGISTRI CIMITERIALI

1. Il Custode dei Cimiteri iscrive su apposito registro vidimato dal Sindaco:
 - a) Le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, il cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'autorizzazione alla sepoltura, la data, l'ora ed il luogo dell'inumazione;
 - b) Le generalità, come sopra, della persona le cui salme sono state cremate, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri del cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se

fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco.

- c) Qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, cremazione, trasporto di cadaveri, di ossa o di ceneri;
 - d) Annotazioni in ordine a casi infetti o di portatori di radioattività.
2. Un esemplare dei registri viene conservato nell'Ufficio di Polizia Municipale, mentre l'altro viene consegnato ogni anno all'archivio Comunale.

Art. 29 – POSA DI LAPIDI E COSTRUZIONE DI TOMBE PRIVATE.

1. Nessuna lapide od opera funeraria può essere collocata nel cimitero senza la preventiva autorizzazione del Sindaco, che deve essere esibita al custode de Cimitero.
2. Le imprese che eseguono il avori non possono dare inizio agli stessi senza il consenso del custode, al quale spetta la sorveglianza sulla corretta esecuzione del lavoro autorizzato.
3. In caso di mancato rispetto delle disposizioni dei commi precedenti, si applicano le sanzioni previste nel titolo VII.

TITOLO IV° - CAMPI COMUNI AD INUMAZIONE

Art. 30 – MODALITA' DI UTILIZZO DEI CAMPI COMUNI

1. Le inumazioni saranno effettuate nel seguente ordine: cominciando da un' estremità dei Campi Comuni e procedendo verso l' interno senza soluzione di continuità.
2. Completatao il ciclo di inumazioni si procederà, con il medesimo ordine, alle esumazioni e le fosse liberate saranno utilizzate per un' altro turno di inumazioni.

ART. 31 - CARATTERISTICHE E MISURE DELLE FOSSE DI INUMAZIONE

1. Le fosse di inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due da pianoi di superficie del cimitero; nella parte più profonda devono avere la lunghezza di

ml 2.20 e la larghezza di metri 0.80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0.50 da ogni lato.

2. Le fosse di inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a 10 anni, nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1.50 ed una larghezza di metri 0.50 ferme restando le altre dimensioni.
3. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, a norma dell'art. 72 II° comma del D.P.R. 285/90.

ART. 32 - CIPPI E LAPIDI

1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta con un numero progressivo apposto a cura del Comune. Successivamente, da un cippo di pietra o lapide, portanti entrambi una targhetta con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, a norma dell'art. 70 del D.P.R. 285/90.
2. I parenti del defunto, previo pagamento della relativa tassa, potranno chiedere ed ottenere la concessione di installare sulla fossa, a loro spese, una lapide con le seguenti caratteristiche:
 - altezza della lapide dal livello del terreno: 80 cm
 - larghezza della lapide: 60 cm
 - dimensioni del recinto a terra: 160 cm di lunghezza,il Sindaco potrà derogare le suddette misure solo in casi eccezionali e sentita la commissione cimiteriale.
3. È ammessa la posa di una TARGA delle dimensioni di cm. 40 di larghezza per cm. 30 di altezza, posta verticalmente nelle vicinanze della lapide principale, sulla quale potranno essere iscritte note di ricordo che riguardano il defunto o parenti dello stesso.

ART. 33 - OBBLIGO DELLA CURA DELLE TOMBE

1. I familiari dei defunti hanno il dovere di curare la manutenzione delle tombe nei campi ad inumazione comune, sulle quali è

consentito deporre fiori e piante, purché con le radici e con i rami non invadano le tombe vicine.

2. Per non ostacolare il processo di mineralizzazione, è vietato stendere teli impermeabili sopra le aree tombali ad inumazione ed utilizzare prodotti diserbanti per impedire la crescita delle erbe.

ART. 34 - RECUPERO MATERIALI ALLA SCADENZA DELLE CONCESSIONI

Alla scadenza del periodo di mineralizzazione, comunque non inferiore a 10 anni, o quando si dia inizio al turno di rotazione, le lapidi collocate sulle tombe dei campi comuni ad inumazione passano di proprietà all'amministrazione comunale, a meno che i familiari non provvedano all'asporto delle stesse.

TITOLO V° - TOMBE PRIVATE IN CONCESSIONE

Art.35 TOMBE PRIVATE

1. Nei Cimiteri di Romeno e Malgolo non vi sono in essere atti di Concessione di Tombe per sepoltura privata.
2. Nel Cimitero di Salter, in forza dell'atto intercorso in data _____, regolarmente intavolato, fra il sig. Bott _____ e la Parrocchia di S. Biagio, allora proprietaria del Cimitero e considerato a norma di legge gli accordi intercorsi rimangono in essere è concessa a sepoltura privata la Tomba alla fam. Bott. Di dimensioni.....ubicata nella parte vecchia del Cimitero di Salter
 - a. In tale tomba verrà traslata la salma della defunta Bott Carlotta nel momento in cui saranno garantite idonee condizioni di ordine igienico sanitario, e comunque nel momento della bonifica imposta dal criterio di turnazione previsto nel nuovo campo di Salter.
 - b. La concessione si intende in essere solo per i diretti discendenti della famiglia Bott

TITOLO VI° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art.36 RICHIESTA TOMBE PRIVATE

1. Qualora tra i residenti nel territorio comunale vi fossero cittadini interessati alla concessione di una tomba privata o di famiglia dovranno farne richiesta scritta al Comune entro e non oltre la scadenza di giorni 60 dalla data di pubblicazione della delibera Consiliare di approvazione del presente regolamento.
2. Ai sensi della L. il canone di concessione sarà pari al costo effettivo di costruzione di un ulteriore campo destinato a tombe private. Il costo comprende le spese di acquisizione di eventuali terreni, progettazione e costruzione, al quale andranno sommate tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria. Tale somma verrà suddivisa per il numero dei richiedenti.
3. La realizzazione dei campi destinati a sepoltura privata e comunque subordinata alle norme urbanistiche ed a quando previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale.

Amministrazione comunale procederà all'esecuzione d'ufficio a loro spese.

2. Per il recupero delle spese sostenute, in caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, si procederà in forma coattiva, con l'applicazione degli interessi di tesoreria.
3. Le procedure previste dai commi precedenti possono essere avviate dal Sindaco anche nei casi

TITOLO VII° - DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

Art. 37 SANZIONI

1. Chiunque da inizio a lavori edili nell'ambito dei cimiteri senza aver ottenuto l'autorizzazione del Sindaco sarà punito con una sanzione amministrativa di Euro 300,00, oltre alla messa in pristino.
2. I lavori in difformità dell'autorizzazione saranno sanzionati con Euro 150,00, oltre all'adeguamento al provvedimento autorizzato.

Art. 38 ESECUZIONI D'UFFICIO

1. Qualora gli interessati non provvedano ad eseguire, entro i termini loro assegnati, i lavori di rimozione di opere edilizie difformi rispetto a quanto autorizzato, l'